

Codice A1809A

D.D. 11 dicembre 2018, n. 4046

Servizio di controllo di primo livello per il progetto SaMBA - Programma ALPINE SPACE. Procedura di acquisizione sottosoglia, art. 36 del D.lgs. 50/2016 mediante MePA (CUP J63E18000040007 – CIG ZA6253C37A). Annullamento della n. 3842 del 29/11/2018 ai sensi dell'art.21 della L.241/90. Provvedimento di esclusione e ammissione concorrenti ai sensi dell'art.29 del D. lgs. 50/2016.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture n. 3333 del 16/10/2018, è stata avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la procedura di acquisizione sottosoglia del servizio di controllo di primo livello per il progetto SaMBA, cofinanziato dal programma Cooperazione Territoriale Europea ALPINE SPACE;
- detta procedura, da svolgersi mediante RDO sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, è rivolta ad operatori abilitati alla Categoria merceologica "Servizi di Supporto specialistico - Sottocategoria Supporto specialistico alla rendicontazione" ed è finalizzata a individuare un operatore economico al quale affidare il servizio, secondo il criterio del minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016);
- con la stessa determinazione dirigenziale è stata approvata la documentazione necessaria allo svolgimento della suddetta gara, composta dal capitolato, dal disciplinare e dai relativi allegati.

Considerato che:

- con DD. n. 3777 del 22/11/2018 è stata disposta l'ammissione e l'esclusione, dalla procedura in parola, di alcuni degli operatori economici che hanno presentato offerta indicando le specifiche motivazioni;
- con successiva DD. n. 3842 del 29/11/2018, in applicazione degli articoli 21 -octies e 21-nonies della L. 241/1990, è stata annullata la suddetta determinazione al fine di riammettere la Ditta Studio COPELLO Giovanni, esclusa per la sola mancanza del documento di identità, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 65 del D.lgs 82/2005 e dalla recente giurisprudenza che, al fine di garantire la massima competitività e concorrenzialità, riconosce validità alle istanze sottoscritte, se presentate unitamente alla copia del documento d'identità, e alle istanze presentate con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- con la medesima DD. n. 3842 del 29/11/2018 è stato, pertanto, rideterminato l'elenco dei soggetti esclusi ed ammessi ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:
 - è stata disposta l'esclusione dalla procedura in oggetto dei concorrenti in elenco per le seguenti motivazioni:

1.Studio BICCHIERI Arcangelo:

Non risultano sufficienti i requisiti di comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei: 1 progetto Interreg su 3 minimi richiesti.

5. FINGLOB DI LUCIANA MANCINI:

Non risultano sufficienti i requisiti di comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei: 2 progetti Interreg su 3 minimi richiesti.

6. Studio NOCCA Beniamino:

Non risulta dichiarata la comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei per almeno 3 progetti Interreg.

- è stata di disposta l'ammissione alla gara in oggetto dei seguenti operatori economici:

2 BOSELLI ISABELLA
3 COPELLO GIOVANNI
4 DALL'ARGINE ANDREA
7 ROSIGNOLI MASSIMILIANO
8 SEGNI OTELLO
9 TOMALINO MAURIZIO

Preso atto che con PEC Prot. n. 55968/2018 del 03/12/2018 l'operatore economico BICCHIERI Arcangelo, escluso dalla procedura in corso per mancanza dei requisiti, ha segnalato di aver compilato in modo errato il modello fornito per dichiarare i requisiti di esperienza ed ha chiesto l'applicazione del soccorso istruttorio.

Richiamato l'articolo 83 del D.lgs 50/2016 che al comma 9) disciplina il soccorso istruttorio e prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possano essere sanate assegnando al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Preso atto che con PEC Prot. n. 56804/2018 del 06/12/2018, è stato chiesto alla Ditta BICCHIERI Arcangelo di fornire, entro le ore 12,00 del 10/12/2018, gli elementi utili a verificare i requisiti minimi di partecipazione alla gara in modo da attestare la comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei per almeno 3 progetti Interreg a partire dal 2007, richiesta nel Capitolato di gara.

Preso atto che, con PEC Prot. n. 56933/2018 del 06/12/2018, integrata con PEC Prot. n. 57129 del 07/12/2018, entrambe pervenute nei tempi richiesti, la Ditta BICCHIERI Arcangelo ha fornito i chiarimenti utili a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti richiesti alla data della scadenza della RdO;

Richiamato quanto sopra descritto ovvero che, a seguito della PEC, Prot. n. 54088 del 23/11/2018, l'operatore economico Studio COPELLO Giovanni, escluso dalla procedura in corso per la sola mancanza del documento di identità, con la sopra citata DD. n. 3842 del 29/11/2018 è stato riammesso per le motivazioni sopra menzionate.

Richiamata la L. 241/90 - Nuove norme sul procedimento amministrativo, e in particolare l'articolo 21 -octies e art. 21-nonies in merito all'annullabilità del provvedimento amministrativo,

Ritenuto, pertanto, di procedere ad annullare la su menzionata DD. n. 3842 del 29/11/2018 e gli atti conseguenti, di riammettere, per le motivazioni suesposte, gli operatori economici Studio COPELLO Giovanni e BICCHIERI Arcangelo e di procedere, nuovamente, alla formale esclusione e ammissione degli operatori economici dalla procedura in oggetto ai sensi e per gli effetti degli articoli 29, 76 e 204 del D.Lgs. 50/2016,

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.lgs 82/2005;
Visti gli articoli 29, 76 del D.Lgs. 50/2016,

determina

di annullare, ai sensi della L. 241/90, articolo 21 -octies e art. 21-nonies, la Determinazione dirigenziale n. 3842 del 29/11/2018 e gli atti conseguenti;

di riammettere, per le successive fasi di gara, gli operatori economici Studio COPELLO Giovanni e BICCHIERI Arcangelo;

di disporre l'esclusione dalla procedura in oggetto dei concorrenti in elenco per le seguenti motivazioni:

5. FINGLOB DI LUCIANA MANCINI:

Non risultano sufficienti i requisiti di comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei: 2 progetti Interreg su 3 minimi richiesti.

6. Studio NOCCA Beniamino:

Non risulta dichiarata la comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei per almeno 3 progetti Interreg.

di disporre l'ammissione alla gara in oggetto dei seguenti operatori economici:

- 1 BICCHIERI ARCANGELO
- 2 BOSELLI ISABELLA
- 3 COPELLO GIOVANNI
- 4 DALL'ARGINE ANDREA
- 7 ROSIGNOLI MASSIMILIANO
- 8 SEGNI OTELLO
- 9 TOMALINO MAURIZIO

di procedere alla richiesta di intervento tecnico su procedura di acquisto presso MePA per la riammissione dei suddetti concorrenti Studio COPELLO Giovanni e BICCHIERI Arcangelo;

di dare comunicazione mediante MePA a tutti i concorrenti dell'annullamento e delle riammissioni su disposte e di procedere all'esame dell'offerta economica tramite MePA;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in corso è individuato nella persona del Dott. ELIA Ezio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di esclusione sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Funzionario estensore:
Riccardo LEDDA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ezio ELIA